

## La nozione di produttore del rifiuto dopo la [sentenza 7 settembre 2004](#)

Vincenzo Paone

I. La sentenza della Corte di Giustizia 7 settembre 2004, causa C-1/03, resa in una procedura promossa ex art. 234 Trattato, potrebbe forse mettere la parola fine al dibattito dottrinario e giurisprudenziale inerente la nozione di produttore del rifiuto.

La domanda di pronuncia pregiudiziale, vertente sull'interpretazione dell'art. 1, lett. a), b) e c), della direttiva 75/442, è stata proposta nell'ambito di un procedimento penale a carico dei responsabili della società Texaco Belgium SA i quali, in conseguenza di una fuoriuscita accidentale di idrocarburi dai serbatoi di una stazione di servizio gestita sotto le insegne della detta società, si sarebbero resi colpevoli del reato di abbandono di rifiuti. Il giudice del rinvio aveva chiesto, da un lato, se idrocarburi sversati in modo non intenzionale e causa di un inquinamento del terreno e delle acque sotterranee potessero essere considerati rifiuti ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 75/442, e se anche il terreno così inquinato potesse ricevere la qualifica di rifiuto ai sensi della medesima disposizione, ivi compreso il caso in cui tale terreno non sia stato rimosso<sup>i</sup>, e, dall'altro, se, in circostanze quali quelle di cui alla causa principale, la società petrolifera fornitrice della stazione di servizio potesse essere considerata produttrice o detentrica di eventuali rifiuti, ai sensi dell'art. 1, lett. b) e c), della detta direttiva.

Per cogliere la portata innovativa della pronuncia, ricordiamo<sup>ii</sup> che sulla questione di chi debba considerarsi produttore nell'ipotesi in cui, ad esempio, il proprietario o possessore di un bene, mediante contratto di appalto o di prestazione d'opera, affidi ad altro soggetto l'esecuzione, sul medesimo bene, di un'attività dalla quale originano rifiuti, si confrontano due teorie: secondo una tesi, dovrebbe ritenersi produttore del rifiuto non solo il soggetto che svolge l'attività materiale che dà origine al rifiuto, ma anche quello nell'interesse del quale quella attività è svolta e al quale l'attività deve ritenersi imputabile<sup>iii</sup>. Secondo un'altra tesi, produttore dei rifiuti è esclusivamente il soggetto che, in autonomia e con gestione a proprio rischio, realizza il servizio e/o l'opera<sup>iv</sup>.

Anche la Corte di cassazione si è pronunciata sul tema con esiti completamente diversi.

La sentenza che ha affrontato per la prima volta in modo articolato la questione è quella del 21 gennaio 2000, Rigotti<sup>v</sup> che ha affermato che "il riferimento all'attività produttrice di rifiuti non può essere limitato solo a quella materiale *ma deve essere estesa pure a quella giuridica* ed a qualsiasi intervento che determina, poi, in concreto, la produzione di rifiuti, sicché anche il proprietario dell'immobile committente o l'intestatario della concessione edilizia con la quale si consente l'edificazione di un nuovo edificio previa demolizione di altro preesistente devono essere considerati produttori dei rifiuti derivanti dall'abbattimento del precedente fabbricato",

per cui, a norma dell'art. 6, lett. b) del D. Lgs. n. 22/1997, "produttore è chi, persona fisica o giuridica, con la sua attività, materiale o giuridica, abbia prodotto rifiuti".

In forza di questo principio, la Suprema Corte ha anche opinato che tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, seppure gravati da diversi adempimenti, rivestono un'unitaria posizione di garanzia, dalla quale non possono esimersi in via negoziale: dice, infatti, la corte che "Non è possibile trasferire all'altro soggetto, egualmente obbligato per la stessa tutela, la propria posizione di garanzia, in quanto l'individuazione di una pluralità di obbligati (detentore finale, precedenti detentori e produttore dei rifiuti) è stata effettuata dal legislatore per proteggere maggiormente il bene, onde una concentrazione di tutti gli obblighi in un unico soggetto, costituito garante dell'adempimento del dovere primario dello smaltimento o del recupero dei rifiuti in presenza di altri coobbligati, non è ammissibile per via contrattuale. Infatti costituisce situazione affatto diversa, quella in cui l'effettuazione di un compito affidato ad un soggetto (ex. gr. servizio di depurazione delle acque) venga trasferito tramite un contratto di appalto ad un terzo, in capo al quale dovranno, in ogni caso, essere accertate la sussistenza di quei requisiti richiesti per la delega di funzioni (confronta Cass. sez. III 29 luglio 1998, P.M. in proc. Moscatelli), giacché non si è in presenza di diversificate posizioni di garanzia di più coobbligati tendenti al raggiungimento del medesimo scopo in funzione cautelare come, invece, accade nella fattispecie in esame".

Una posizione diversa è quella espressa da Cass. 28 gennaio 2003, Capecchi<sup>vi</sup>, anche se per la verità, come ha posto in evidenza la dottrina, la fattispecie presa in considerazione è differente rispetto alla Rigotti. Nella sentenza Capecchi, infatti, il proprietario di un fondo aveva commissionato la costruzione di un piazzale da destinarsi a parcheggio e la ditta appaltatrice aveva proceduto al rialzamento del piano di campagna con calcinacci e altro materiale di risulta proveniente da un diverso cantiere in cui era in atto una demolizione (sicché la Corte ha affermato il principio che "il committente di lavori edili non può, per ciò solo, essere considerato responsabile della mancata osservanza, da parte dell'assuntore di detti lavori, delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti, non essendo derivabile da alcuna fonte giuridica (legge, atto amministrativo o contratto) l'esistenza, in capo al committente, di un dovere di garanzia dell'esatta osservanza delle suindicate norme"), mentre nel caso deciso con la sentenza Rigotti i proprietari di un'area sulla quale insisteva un capannone avevano commissionato la demolizione del medesimo e la costruzione di un nuovo edificio commerciale, dopodiché la ditta incaricata dei lavori aveva provveduto a realizzare nell'area uno scavo e ad ammassarvi i materiali derivanti dalla demolizione del fabbricato preesistente.

La Cassazione, dapprima con la sentenza 9 aprile 2003, De Michelis<sup>vii</sup> e successivamente con quella 15 gennaio 2004, Zanoni<sup>viii</sup>, hanno ribadito il principio sostenuto in precedenza e cioè

che, ai sensi dell'art. 6, 1° comma, lett. b), per produttore di rifiuti, deve intendersi non solo il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti, *ma anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione* ed a carico del quale sia quindi configurabile, quale titolare di una posizione definibile come di garanzia, l'obbligo, sancito dall'art. 10, 1° comma, d.leg. 22/97 di provvedere allo smaltimento dei detti rifiuti nei modi prescritti.

In particolare, la sentenza Zanoni <sup>ix</sup>, replicando anche alle critiche mosse dalla dottrina alla Rigotti, ha contestato l'affermazione secondo cui i produttori non sarebbero responsabili dell'intero processo di gestione dei rifiuti asserendo che essa "tenta di astrarsi dalla nozione comunitaria di produttore, che invece la pronuncia in esame cerca parzialmente di recuperare in adesione con quel canone di interpretazione comunitaria adeguatrice, secondo il quale fra due esegesi in astratto possibili si sceglie quella più rispondente al dettato comunitario".

Da ultimo, Cass. 22 settembre 2004, Lilli, n. 40618 <sup>x</sup>, ha riproposto la tesi restrittiva e cioè che "Sarebbe profondamente sbagliato...sostenere che anche il committente di lavori edili o urbanistici è "garante" della corretta gestione dei rifiuti da parte dell'appaltatore e quindi penalmente corresponsabile del reato di abusiva attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti che l'appaltatore abbia effettuato nell'esecuzione dell'appalto. E infatti, neppure con una interpretazione estensiva si può sostenere che il committente sia coinvolto nella produzione o distribuzione e nemmeno nell'utilizzo o nel consumo di "beni da cui originano i rifiuti" ai sensi dell'art. 2, 3° comma; o che sia un produttore o detentore dei rifiuti gravato dagli oneri dello smaltimento a norma dell'art. 10, 1° comma. Per riprendere il caso di specie, il committente è soltanto il soggetto che, dal momento in cui riceve in consegna l'opera appaltata e ultimata, diventa in certo qual modo utilizzatore o consumatore dei rifiuti, impiegati come sottofondo delle opere di urbanizzazione appaltate: nessun rapporto diretto ha mai avuto, invece, con i "beni da cui originano i rifiuti" o con la attività di produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti stessi".

E' significativo anche il passo della decisione in cui si chiarisce l'assenza in capo al committente di una posizione di garanzia rilevante ex art. 40, 2° comma, cp: "Responsabilizzare un soggetto per non aver impedito un evento, anche quando egli non aveva alcun potere giuridico (oltre che materiale) per impedirlo, significherebbe vulnerare palesemente il principio di cui all'art. 27/1 Cost. Alla luce di questo principio è evidente come il committente di lavori edili o urbanistici non può essere "garante" della corretta gestione di rifiuti da parte dell'appaltante, e quindi penalmente responsabile della abusiva gestione di rifiuti eventualmente effettuata dal secondo... Discorso non dissimile deve farsi anche quando - come nel caso di specie - il committente dei lavori è pure proprietario dell'area su cui i lavori siano eseguiti, giacché come

proprietario egli non ha alcun potere giuridico specifico verso l'appaltatore, posto che i rapporti reciproci sono regolati soltanto dal contratto di appalto”.

II. A nostro avviso, la tesi che interpreta restrittivamente la nozione di produttore del rifiuto, oltre che per gli argomenti addotti dalla Cassazione, va condivisa anche per altre ragioni.

A parte il fatto che l'opinione contraria non chiarisce se al “committente”<sup>xi</sup> vada attribuita la qualifica di produttore del rifiuto in via esclusiva o concorrente con il terzo prestatore dell'opera o del servizio<sup>xii</sup>, crediamo che la discussione possa partire proprio dalla situazione esemplificata in dottrina e cioè che “occorre distinguere tra rifiuti che originano per distacco, smembramento o sostituzione di un bene del committente e i rifiuti che, invece, costituiscono un residuo o uno scarto dei mezzi e dei materiali impiegati, in autonomia, dall'appaltatore o dal prestatore d'opera”.

Mentre non si contesta che rispetto a questi ultimi rifiuti l'autonomia organizzativa e gestionale dell'appaltatore (o del prestatore d'opera) abbraccia anche la gestione dei rifiuti prodotti, sicchè il committente risponderà a titolo di concorso (doloso o colposo) in tutti i casi in cui si sia ingerito nell'esecuzione dei lavori, in tutti gli altri casi, e cioè “rifiuti che, sebbene acquistino una loro identità ontologica per effetto dell'attività materiale dell'appaltatore (o del prestatore d'opera), tuttavia originano per distacco, smembramento o sostituzione di un bene sul quale il committente vanta una posizione soggettiva che lo ha legittimato a far eseguire sul medesimo bene la predetta attività”, si sostiene che “il rifiuto, nel momento in cui viene in essere, ossia nel momento in cui acquista una consistenza ontologica distinta dal bene originario, continua ad appartenere al committente, non sussistendo alcuna giustificazione causale che sorregga l'effetto reale del trasferimento del rifiuto dal committente all'appaltatore”.

In realtà, questa opinione non coglie perfettamente nel segno perchè sottovaluta un profilo importante e cioè “quando” si origina il rifiuto.

Per l'art. 6 d.lg. 22/1997, rifiuto è qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi: senza voler qui ripercorrere l'annoso dibattito sulla nozione di rifiuto<sup>xiii</sup>, è sufficiente dire che la nascita del rifiuto implica che il detentore di un oggetto valuti che esso sia diventato per lui “inutile”<sup>xiv</sup> con la conseguente decisione di disfarsene.

Orbene, nei casi di cui all'esempio sopra riportato, ciò che continua ad appartenere al committente non è il “rifiuto”, ma casomai l'oggetto ottenuto per materiale distacco dal bene oggetto del servizio svolto dall'appaltatore. Solo in questo momento, e cioè quando l'oggetto abbia acquisito una sua consistenza distinta dal bene originario, il detentore sarà posto in grado di valutare se “disfarsene” oppure continuare ad utilizzarlo<sup>xv</sup>.

Ecco dunque che si pone il problema se detentore (agli effetti dell'art. 6) debba ritenersi il committente, in quanto proprietario originario, oppure l'appaltatore.

Propendiamo per questa seconda ipotesi perché, come è stato efficacemente chiarito dalla dottrina <sup>xvi</sup>, l'effetto reale del trasferimento del bene (ottenuto per distacco) dal committente all'appaltatore si giustifica in virtù di un patto (espreso o tacito) accessorio al contratto di appalto. In altri termini, secondo un criterio fondato sull'*id quod plerumque accidit*, normalmente il committente non ha alcun interesse a trattenere in suo possesso l'oggetto che si origina dall'attività materiale svolta dall'appaltatore (potremmo dire che è propenso a considerarlo già un "rifiuto") e perciò, salvo che tale oggetto non abbia un valore da cui il proprietario originario potrebbe trarre benefici sul piano economico, il committente non ne rivendicherà di certo la titolarità lasciando così l'appaltatore libero di decidere se disfarsi o meno delle cose ottenute in esecuzione del contratto stipulato.

In questa ottica, è dunque coerente concludere che l'effettivo produttore del rifiuto sia il prestatore del servizio (o dell'opera) che dovrà garantirne lo smaltimento o il recupero in conformità alla vigente normativa.

III. Le nostre osservazioni trovano un riscontro nella sentenza n. 1/03 della Corte di giustizia che, pur non essendo particolarmente elaborata sul punto, consente di ritenere non corretta l'affermazione secondo cui "produttore è chi, persona fisica o giuridica, con la sua attività (materiale o) giuridica, abbia prodotto rifiuti".

I par. 58-60 sono quelli che ci interessano maggiormente e quindi li riportiamo per esteso:

*58. Dalle disposizioni citate nei tre punti precedenti xvii risulta che la direttiva 75/442 distingue la materiale realizzazione delle operazioni di recupero o smaltimento – che essa pone a carico di ogni «detentore di rifiuti», indipendentemente da chi sia il produttore o il possessore degli stessi – dall'assunzione dell'onere finanziario relativo alle suddette operazioni, che la medesima direttiva accolla, in conformità del principio «chi inquina paga», ai soggetti che sono all'origine dei rifiuti, a prescindere se costoro siano detentori o precedenti detentori dei rifiuti od anche fabbricanti del prodotto che ha generato i rifiuti.*

*59. Una stazione di servizio aveva acquistato, per le proprie necessità aziendali, degli idrocarburi che si sono accidentalmente sversati a causa di una fuoriuscita dagli impianti di stoccaggio della stazione stessa. Tali idrocarburi si trovano dunque in possesso del gestore della stazione di servizio. Inoltre, costui è il soggetto che li aveva in deposito, per i bisogni della sua attività, nel momento in cui sono divenuti rifiuti e che può dunque essere considerato come colui che li ha «prodotti» ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva 75/442. Alla luce di tali circostanze, il gestore della stazione di servizio, essendo al tempo stesso possessore e*

*produttore di tali rifiuti, deve essere considerato come loro detentore ai sensi dell'art. 1, lett. c), della direttiva 75/442.*

*60. Tuttavia, qualora nella causa principale, sulla scorta di elementi valutabili soltanto dal giudice a quo, risultasse che il cattivo stato degli impianti di stoccaggio della stazione di servizio e la fuoriuscita degli idrocarburi sono imputabili ad una violazione degli obblighi contrattuali incombenti alla compagnia petrolifera fornitrice della stazione di servizio, ovvero a diversi comportamenti idonei a far sorgere la responsabilità della detta compagnia, sarebbe possibile affermare che quest'ultima, per effetto della propria attività, ha «prodotto rifiuti», ai sensi dell'art. 1, lett. b), della direttiva 75/442, e può dunque essere considerata la detentrica di tali rifiuti.*

Questa analisi (come si diceva poco fa, alquanto "essenziale" <sup>xviii</sup>, soprattutto se confrontata con le conclusioni dell'avvocato Kokott) ci pare molto chiara nell'escludere che si possa attribuire una responsabilità a carico di colui nel cui interesse o a cui favore sia stata svolta l'attività materiale produttiva del rifiuto.

In secondo luogo, puntualizza che i soggetti diversi dal produttore materiale del rifiuto possono essere responsabilizzati (ai fini della disciplina della gestione dei rifiuti) soltanto a condizione che per effetto della propria attività abbiano «prodotto rifiuti»: è così ribadito il concetto che non può darsi responsabilità (tanto più se penale!) senza la prova di un comportamento materiale che si ponga in rapporto di causalità, anche indiretta, con l'origine ("fisica") del rifiuto.

Al bando, perciò, qualsiasi forma di responsabilità di "posizione" fondata cioè solo sul generico collegamento tra produttore del rifiuto e terzi soggetti.

Una riprova dell'esattezza del nostro argomentare la ricaviamo dalle osservazioni dell'avvocato Kokott che, nell'esaminare la questione se la Texaco potesse essere considerata produttore di rifiuti, ha scritto:

*"La Texaco non può essere considerata produttrice di rifiuti per il solo fatto di aver prodotto idrocarburi divenuti, a seguito di un incidente, un rifiuto. Esiste un nesso più stretto tra la nozione di produttore di rifiuti e l'insorgere della qualità di rifiuto. Se utilizzati per gli usi previsti, gli idrocarburi bruciano senza lasciare rifiuti. Nel caso di specie essi non sono divenuti rifiuti nell'ambito dell'attività produttiva della Texaco, bensì solo a motivo del loro stoccaggio in serbatoi danneggiati.*

*Pertanto, in linea di principio, produttore dei rifiuti è il soggetto che gestiva gli impianti di stoccaggio al momento della fuoriuscita degli idrocarburi. Prima facie, tale soggetto era la gestrice della stazione di servizio. In definitiva, solo il giudice nazionale competente può valutare se, contrariamente a tale apparenza, la Texaco fosse responsabile dello stoccaggio e*



*quindi la gestrice non gestisse i detti impianti come parte della propria impresa, bensì per conto della Texaco... Inoltre, la Texaco potrebbe venire in considerazione quale produttrice di rifiuti nel caso in cui i danni all'impianto di stoccaggio fossero riconducibili al suo comportamento".*

Quanto alla distinta nozione di detentore di rifiuti, l'avvocato ha invece fatto presente che:

*"Né la direttiva né in generale il diritto comunitario definiscono la nozione di detenzione. Secondo l'accezione comune del termine, la detenzione consiste nel potere di fatto sulla cosa, ma non presuppone la proprietà di quest'ultima o il potere di disporre dal punto di vista giuridico. Tuttavia, si possono soddisfare gli obblighi derivanti dall'art. 8 della direttiva quadro sui rifiuti unicamente se, oltre al potere di disporre de facto del rifiuto, vi è anche la legittimazione giuridica a provvedere al relativo smaltimento. Pertanto, la detenzione di un rifiuto ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. c), della direttiva quadro deve includere, al di là del significato del termine in senso stretto, oltre al potere di fatto sulla cosa (diretto o indiretto), anche il potere di disporre del rifiuto dal punto di vista giuridico".*

Ed ha poi aggiunto che:

*"Anche in questo caso un primo esame porta a ritenere che tale soggetto fosse la gestrice, quanto meno sino alla chiusura della stazione di servizio. L'esattezza di questa valutazione andrà verificata applicando in sostanza gli stessi criteri utilizzati per individuare il produttore dei rifiuti. Tuttavia, non si può escludere che, già in virtù dell'accordo di gestione, la gestrice esercitasse un eventuale potere di fatto sugli impianti di stoccaggio e sul terreno circostante non per proprio conto, bensì per conto della Texaco".*

Orbene, è evidente che, quando l'avvocato Kokott dice che "il giudice nazionale competente può valutare se, *contrariamente a tale apparenza*, la Texaco fosse responsabile dello stoccaggio e quindi la gestrice non gestisse i detti impianti come parte della propria impresa, bensì per conto della Texaco", intende sostenere proprio il concetto già illustrato e cioè che, in linea generale, si presume che il "produttore", ai sensi dell'art. 1, lett. b), sia la persona che svolge l'attività materiale da cui si originano i rifiuti medesimi.

Concludiamo citando una recente decisione del supremo Collegio (Cass. 27 novembre 2003, Turati, *Ced Cass.*, rv. 227400) che, muovendo dall'art. 2, 3° comma, d.leg. 22/97, secondo cui "la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo, e nel consumo di beni, da cui originano i rifiuti. nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario", ha osservato (in coerenza con il principio di personalità della responsabilità penale fissato dall'art. 27 Cost.) che "Per l'individuazione delle responsabilità penali nella gestione dei rifiuti, deve rilevarsi che detta gestione "si conforma ai principi di responsabilizzazione e cooperazione di

*tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'uso e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario". Il concetto di "coinvolgimento" trova specificazione nelle disposizioni poste dal successivo art. 10 (fatte salve le ipotesi di concorso di persone nel reato), ma la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha specificato che la mera osservanza delle condizioni di cui all'art. 10 non vale ad escludere la responsabilità dei detentori e/o produttori di rifiuti allorché costoro si siano "resi responsabili di comportamenti materiali o psicologici tali da determinare una partecipazione negli illeciti commessi dai soggetti dediti alla gestione dei rifiuti".*

Con questa premessa, la sentenza ha concluso che *"l'amministratrice unica e rappresentante legale è stata condannata - dal punto di vista oggettivo (unitamente all'amministratore di fatto, che ha assunto responsabilità propria essendosi intromesso nella gestione) per non avere impedito eventi che aveva l'obbligo giuridico di impedire essendo direttamente obbligata all'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e dal provvedimento autorizzatorio; dal punto di vista soggettivo, non per il solo fatto che avesse acconsentito a ricoprire formalmente la carica sociale, bensì sul presupposto che ella, frequentando la sede ed il deposito aziendale ben poteva essere in grado di accorgersi delle evidenti violazioni degli obblighi di legge e di quelli imposti dall'autorizzazione regionale ed aveva comunque tenuto un comportamento quanto meno negligente, integrante colpa. La consapevole omissione di doveri di vigilanza e di controllo, da parte di soggetto direttamente "coinvolto" nella gestione dei rifiuti ha comportato responsabilità già sotto il profilo della "facilitazione" della commissione degli illeciti da parte del soggetto intromessosi nella gestione di fatto della società".*

---

<sup>i</sup> La questione è molto interessante, ma non forma oggetto delle nostre riflessioni.

<sup>ii</sup> V. al riguardo il recente contributo di Filippucci, *La nozione di "produttore" dei rifiuti e la responsabilità del committente*, in [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com).

<sup>iii</sup> Santoloci, *Rifiuti da demolizione: la Cassazione si smentisce*, Rifiuti – bollettino di informazione normativa, n. 98 (7/03), 22.

<sup>iv</sup> P. Giampietro, *Classificazione e disciplina dei rifiuti prodotti da imprese di manutenzione*, *Ambiente*, 2000, 32; Paone, *Il produttore di rifiuti e le sue responsabilità per l'illecito smaltimento* (Nota a Cass., sez. III, 21 gennaio 2000, Rigotti), *Ambiente*, 2001, 648.

<sup>v</sup> Pubblicata in *Foro it.*, 2000, II, 700; *Riv. pen.*, 2000, 919; *Impresa*, 2000, 819.

<sup>vi</sup> Pubblicata in *Foro it.*, 2003, II, 617; *Riv. pen.*, 2003, 483; *RivistAmbiente*, 2003, 816.

<sup>vii</sup> Pubblicata in *RivistAmbiente*, 2003, 1353.

<sup>viii</sup> Dello stesso estensore della Rigotti.

<sup>ix</sup> Nella fattispecie era emerso che, con contratto di appalto, la Provincia Autonoma di Trento aveva affidato ad un'impresa la ristrutturazione di un ex centro ospedaliero di sua proprietà. Tuttavia, pochi giorni dopo il collaudo delle opere, la Provincia Autonoma aveva contestato delle inadempienze all'impresa appaltatrice (peraltro nel frattempo dichiarata fallita) rescindendo perciò il contratto di appalto. Da tale momento una notevole quantità di rifiuti vennero lasciati abbandonati presso l'area dell'ex centro ospedaliero, fino a quando il Comune di Trento richiedeva di provvedere allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino della zona oggetto del loro deposito. Su queste premesse, veniva imputato del reato di deposito incontrollato il dirigente del servizio di edilizia pubblica della Provincia Autonoma di Trento.

<sup>x</sup> Citata in *Guida al dir.*, 2004, fasc. 44, 58.

<sup>xi</sup> Utilizziamo questa espressione in senso onnicomprensivo e cioè non solo per connotare la classica fattispecie del proprietario di un immobile che ne commissiona la demolizione a terzi, ma anche per



---

indicare situazioni diverse come, ad esempio, il proprietario di un fondo contaminato che incarica una ditta specializzata dell'asportazione del terreno inquinato, l'affittuario di un'azienda che provveda alla manutenzione ordinaria di un macchinario mediante sostituzione di un pezzo, il possessore di un autoveicolo che ne fa sostituire la batteria esausta, ecc.

<sup>xii</sup> Invero, la sentenza Zanoni si riferisce al soggetto, cui imputare l'attività del committente, come un "coproduttore" dei rifiuti, ma questo concetto un poco ci sfugge. Infatti, sembra che così si voglia dire che un rifiuto è originato dall'attività (materiale o giuridica, ora non importa chiarirlo) di più soggetti che intervengono nello stesso processo produttivo. Ma se così è, il rifiuto allora è "proprio" tanto del committente quanto del prestatore d'opera con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano della disciplina positiva: v. ad es. le norme sui registri di carico e scarico, sulla denuncia al catasto, sull'obbligo di autorizzazione e quant'altro. Per giustificare il concetto di co-produttore non si possono invocare neppure le norme sul concorso di persone nel reato perché prima si dovrebbe stabilire quale sia la posizione del committente e del prestatore del servizio rispetto all'invocata norma incriminatrice e poi si potrà prospettare il problema del concorso: infatti, si può sostenere che ciascun soggetto sia destinatario della stessa norma penale – il che porta a concludere che il rifiuto sia "proprio" di entrambi i soggetti suindicati - oppure si può sostenere che uno solo dei soggetti sia titolare diretto degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti e che l'altro "partecipi" alla commissione del fatto criminoso apportandovi il proprio contributo "atipico". Questo approfondimento non risulta però che sia stato fatto da chi sostiene la tesi del concorso di persone nel reato.

<sup>xiii</sup> Destinato a placarsi con la sentenza Corte giust. 11 novembre 2004, C-457/02.

<sup>xiv</sup> Un vero "ingombro" di cui il detentore cerchi di «disfarsi»: v. Corte giust. 18 aprile 2002, C-9/00, Palin Granit Oy.

<sup>xv</sup> Non possiamo qui discutere della complessa problematica inerente il riutilizzo. Ai limitati fini dell'analisi che stiamo conducendo, ipotizziamo che l'oggetto potrebbe essere ancora utilizzato in un uso conforme alla sua funzione originaria. Il che, come è noto, esclude l'origine del rifiuto.

<sup>xvi</sup> Filippucci, *La nozione di "produttore" dei rifiuti*, op. cit.

<sup>xvii</sup> E cioè l'art. 1, lett. c), che stabilisce che il detentore è «il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene»; l'art. 8 che stabilisce che detti obblighi sono a carico di «ogni detentore di rifiuti»; l'art. 15 che prevede che, conformemente al principio «chi inquina paga», il costo dello smaltimento dei rifiuti sia sopportato dal detentore che consegna i rifiuti ad un operatore incaricato del loro smaltimento e/o dai precedenti detentori o dal fabbricante del prodotto causa dei rifiuti stessi.

<sup>xviii</sup> Si noti che la Corte discute solo della nozione di detentore di rifiuto e non dedica neppure un cenno a quella distinta di produttore.